

RIMBORSI E CESSIONE DEL CREDITO IVA: GUIDA COMPLETA PER IL 2025

Dicembre 2025 – a cura del tax and legal team di LawDeal

Nel corso dell'ultimo periodo abbiamo approfondito per i nostri clienti le opportunità legate alla gestione del credito IVA, analizzando procedure di rimborso, obblighi di garanzia e possibilità di cessione a terzi. Di seguito una sintesi operativa basata sulle ultime novità normative.

1. Cessione del credito IVA: come funziona

La normativa (art. 5, comma 4-ter, D.L. 70/1988) consente alle aziende di cedere a banche o intermediari finanziari il credito IVA richiesto a rimborso. L'operazione permette di trasformare un credito fiscale in liquidità immediata (pro-soluto). L'iter operativo include:

- presentazione della dichiarazione con richiesta di rimborso
- due diligence dell'intermediario
- stipula dell'atto di cessione (atto pubblico/autenticato)
- notifica all'Agenzia delle Entrate.

L'intero processo si conclude generalmente in 1-3 settimane.

2. Sistema delle garanzie e visto di conformità

Per i rimborsi IVA (sia annuali che trimestrali), le regole sulle garanzie variano in base all'importo:

fino a 30.000€: rimborso libero (nessun visto, nessuna garanzia).

oltre 30.000€: è necessario il visto di conformità (o sottoscrizione dell'organo di controllo) accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la solidità patrimoniale. In alternativa, si può prestare una garanzia fideiussoria.

I contribuenti "affidabili" (ISA ≥ 8 o aderenti al Concordato Preventivo Biennale) beneficiano di soglie di esonero dal visto più elevate (fino a 50.000€ o 70.000€).

Le neo-costituite (start-up escluse) o chi ha ricevuto accertamenti recenti devono sempre prestare garanzia, anche se dotati di visto.

3. Il credito infrannuale (trimestrale)

Non occorre attendere la dichiarazione annuale per recuperare liquidità. Le aziende possono chiedere il rimborso (o cedere) il credito maturato nei primi tre trimestri dell'anno (Modello IVA TR), purché l'importo superi i 2.582,28 euro e sussistano specifici requisiti (es. aliquota media acquisti > vendite, operazioni non imponibili > 25%, acquisto beni ammortizzabili rilevanti).

Anche il credito trimestrale, una volta richiesto a rimborso, è pienamente cedibile a terzi seguendo le medesime procedure formali del credito annuale.

Per maggiori dettagli sulle procedure di cessione o per assistenza nella contrattualistica, contattate il nostro indirizzo e-mail: emilio.meneghella@lawdeal.it